

sito divenendo a quel punto una obbligazione valutabile in termini di debito o credito ancorata all'evento aleatorio. La separazione tra i due momenti è apprezzabile dal punto di visto giuridico ove si consideri che la puntata ben potrebbe mancare di perfezionarsi in scommessa valutabile nei termini appena descritti ove, per ipotesi, lo scommettitore effettua la puntata ma la stessa, per i più diversi motivi, non giunge a conoscenza del raccoglitore oppure, ancora, nel caso in cui la società di scommesse *on line* ritenga di non poter ricevere la puntata.

Avuto riguardo alle dette due fasi è pacifico che la scommessa potrebbe perfezionarsi solo in Malta. E' altresì acclarato che la stessa puntata dello scommettitore è eseguita in Malta e, segnatamente, nel momento in cui lo scommettitore, operando attraverso la rete, svincola la provvista attingendo dal conto - deposito acceso ed ubicato in territorio maltese.

In definitiva difetta, nella specie, l'elemento costitutivo dell'illecito rappresentato dalla caratterizzazione territoriale di una stabile organizzazione diretta a favorire la raccolta o accettazione delle scommesse ("*...svolga in Italia qualsiasi attività organizzata...*") non essendo l'organizzazione di un sito Web gestito da società estera per la raccolta di scommesse per definizione riconducibile ad un ambito spaziale predefinito dovendo configurarsi la "rete" come area della comunicazione globale e dovendo escludersi che possa rientrare in una attività organizzativa la creazione delle condizioni di accesso al sito internet attraverso il collegamento telematico (la possibilità offerta allo scommettitore italiano di interagire a distanza con la sede operativa della società ubicata all'estero, sia pure attraverso un *link*, non è rapportabile ad una specifica predisposizione di mezzi finalizzati allo specifico scopo di raccogliere scommesse in territorio italiano).

Escluso, pertanto, che la ricorrente abbia violato norme suscettibili di rilievo penale che possano aver legittimato l'attività di prevenzione esercitata dall'Amministrazione resta da valutare se, attraverso le modalità di gioco appena descritte, vi sia stata la violazione di norme imperative oppure di altre norme, anche di carattere fiscale, che possano essere in qualche modo ostative al gioco telematico come organizzato dalla società ricorrente dovendo al riguardo essere considerato che l'assenza di una attività di organizzazione predisposta all'interno dello Stato rende superfluo esaminare, alla luce delle disposizioni del Trattato istitutivo dell'Unione sulla libera prestazione di servizi, i limiti e la validità delle norme nazionali rispetto alle disposizioni che riservano a determinati soggetti pubblici il diritto di ricevere scommesse (la Corte di Giustizia delle Comunità Europee aveva ritenuto tali norme non contrastanti con le disposizioni del Trattato qualora le stesse non fossero